

Individuazione limiti minimo e massimo di densità venatoria. Indici densità venatoria negli ambiti territoriali di caccia (ATC) dell' Emilia-Romagna per la stagione 2006/07 art. 8 L.R. 8/94 e successive modifiche. (Deliberazione di Giunta regionale del 6 febbraio 2006, n. 102)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- l'art. 10 della medesima Legge 157/1992, a norma del quale le Regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia (comma 6) sul territorio agro-silvo-pastorale non destinato a zone di protezione della fauna selvatica e a caccia riservata a gestione privata;
- l'art. 14 della citata Legge 157, ed in particolare i commi 3 e 7, secondo i quali, rispettivamente, il Ministero competente in materia di agricoltura stabilisce l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia (A.T.C.) e stabilisce pertanto che i piani faunistico-venatori approvati nelle singole Regioni ed i relativi regolamenti di attuazione non possono prevedere indici di densità venatoria inferiori a quello stabilito dal Ministero;
- la LR 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", e successive modifiche ed in particolare l'art. 8, il quale prevede che la Giunta regionale, sentito il parere delle Province e dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (I.N.F.S.), determini per ogni ambito territoriale di caccia gli indici di densità venatoria di cui al medesimo articolo;
- l'art. 35 della LR 8/1994 e successive modifiche, relativo ai criteri per l'iscrizione dei cacciatori agli A.T.C.;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1411 del 29 febbraio 2000 "Indirizzi regionali per la pianificazione

faunistico-venatoria provinciale (art. 5 LR 8/1994 come modificato dall'art. 3 della LR 6/2000)" ed in particolare il punto 5 "Ambiti territoriali di caccia" e l'Allegato B "Individuazione della superficie agro-silvo-pastorale regionale suddivisa per Province";

- la deliberazione del Consiglio n. 402 del 18 settembre 2002 "Ratifica della deliberazione di Giunta n. 1371 del 2 agosto 2002 LR 8/1994 e successive modifiche. Definizione dei criteri per il calcolo della superficie agro-silvo-pastorale ai fini della redazione dei piani faunistico-venatori provinciali. Attuazione art. 5 LR n. 15/2002";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1161 dell'11 luglio 2000, "Modalità di accesso agli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) della Regione Emilia-Romagna (LR 8/1994 come modificata dalla LR 6/2000, art. 33 comma 7, art. 35 comma 1, art. 36 bis commi 2 e 4, art. 37 comma 1)";

Visto l'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 30 gennaio 1993 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 37 del 15/2/1993, a norma del quale l'indice di densità venatoria minima, di cui all'art. 14, comma 3 della Legge 157/1992, in sede di prima attuazione e per ogni ambito territoriale di caccia è fissato nel rapporto pari ad 1 cacciatore ogni 19,01 ettari della superficie agro-silvo-pastorale cacciabile;

Preso atto che con nota del 17/8/1994, prot. 4604/T-A59, agli atti presso il Servizio Territorio rurale, l'I.N.F.S. ha comunicato, sulla base delle proprie competenze che si limitano agli aspetti tecnico-biologici connessi alla conservazione e gestione della fauna selvatica, che non esistano i presupposti per poter esprimere un parere relativamente agli indici di densità venatoria, anche se ciò è formalmente richiesto dalla citata Legge regionale;

Valutata, pertanto, l'opportunità di definire, con il presente atto deliberativo, gli indici di cui all'art. 8 della LR 8/1994 e successive modifiche, per la stagione venatoria 2006/2007;

Preso atto dei pareri delle Province, agli atti presso la competente Direzione Generale;

Richiamate:

- la LR 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavori nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- n. 447 del 24/3/2003 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali" ed in particolare il punto 4.1.1. dell'Allegato;

Dato atto, pertanto, del parere favorevole di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Agricoltura Dott. Dario Manghi in merito alla presente deliberazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 37 della LR n. 43/2001 e della citata deliberazione di Giunta regionale n. 447/2003;

Su proposta dell'Assessore alla Sicurezza Territoriale.
Difesa del suolo e della costa. Protezione civile;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

- 1) di individuare una fascia determinata dai seguenti limiti minimo e massimo di densità venatoria, entro i quali stabilire per ogni A.T.C. il numero dei cacciatori ammissibili:
 - da 1 cacciatore ogni 18 ettari fino a 1 cacciatore ogni 12 ettari;
- 2) di individuare, altresì, ai fini della determinazione del numero di cacciatori da accogliere negli A.T.C. dell'Emilia-Romagna per la stagione venatoria 2006/2007, i seguenti indici di densità venatoria per ciascuno degli A.T.C. medesimi:

B01	1 cacciatore ogni 15,5 ettari
B02	1 cacciatore ogni 18 ettari
B03	1 cacciatore ogni 18 ettari
B04	1 cacciatore ogni 18 ettari
FE1	1 cacciatore ogni 18 ettari
FE2	1 cacciatore ogni 18 ettari
FE3	1 cacciatore ogni 18 ettari

FE4	1	cacciatore	ogni	18	ettari
FE5	1	cacciatore	ogni	18	ettari
FE6	1	cacciatore	ogni	18	ettari
FE7	1	cacciatore	ogni	18	ettari
FE8	1	cacciatore	ogni	18	ettari
FE9	1	cacciatore	ogni	18	ettari
FC1	1	cacciatore	ogni	12	ettari
FC2	1	cacciatore	ogni	12	ettari
FC3	1	cacciatore	ogni	18	ettari
FC4	1	cacciatore	ogni	12	ettari
FC5	1	cacciatore	ogni	18	ettari
FC6	1	cacciatore	ogni	16	ettari
MO1	1	cacciatore	ogni	18	ettari
MO2	1	cacciatore	ogni	18	ettari
MO3	1	cacciatore	ogni	18	ettari
PR1	1	cacciatore	ogni	18	ettari
PR2	1	cacciatore	ogni	18	ettari
PR3	1	cacciatore	ogni	18	ettari
PR4	1	cacciatore	ogni	18	ettari
PR5	1	cacciatore	ogni	18	ettari
PR6	1	cacciatore	ogni	18	ettari
PR7	1	cacciatore	ogni	18	ettari
PR8	1	cacciatore	ogni	18	ettari
PR9	1	cacciatore	ogni	18	ettari
PC1	1	cacciatore	ogni	18	ettari
PC2	1	cacciatore	ogni	18	ettari
PC3	1	cacciatore	ogni	18	ettari
PC4	1	cacciatore	ogni	18	ettari
PC5	1	cacciatore	ogni	18	ettari
PC6	1	cacciatore	ogni	18	ettari
PC7	1	cacciatore	ogni	18	ettari
PC8	1	cacciatore	ogni	18	ettari
PC9	1	cacciatore	ogni	18	ettari
PC10	1	cacciatore	ogni	18	ettari
PC11	1	cacciatore	ogni	18	ettari
PC12	1	cacciatore	ogni	18	ettari
PC13	1	cacciatore	ogni	18	ettari
PC14	1	cacciatore	ogni	18	ettari
PC15	1	cacciatore	ogni	18	ettari
PC16	1	cacciatore	ogni	18	ettari
PC17	1	cacciatore	ogni	18	ettari
RA1	1	cacciatore	ogni	12	ettari

RA2 1 cacciatore ogni 13 ettari
RA3 1 cacciatore ogni 12 ettari

RE1 1 cacciatore ogni 18 ettari
RE2 1 cacciatore ogni 18 ettari
RE3 1 cacciatore ogni 18 ettari
RE4 1 cacciatore ogni 18 ettari

RN1 1 cacciatore ogni 12 ettari

- 3) di indicare, per le finalità di cui all'art. 35, comma 4, lett. b), della LR 8/1994 e successive modifiche, l'A.T.C. di Rimini come l'ambito territoriale di caccia dell'Emilia-Romagna a maggiore densità venatoria;
- 4) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - - - -